

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e ss del C.C. e del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 , l'Associazione denominata **MAGAZZINO BRANCACCIO – ENTE DEL TERZO SETTORE** con sede legale in Palermo.

L'Associazione ha durata illimitata. Inoltre, l'Associazione può istituire sedi secondarie a livello provinciale, regionale, nazionale e all'estero.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

L'Associazione è apartitica ed indipendente da imprese commerciali e industriali. L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, l'integrazione ed inclusione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

L'identità associativa si è formata a partire dall'esperienza di riattivazione e restituzione al territorio dello spazio confiscato alla criminalità organizzata, sito in Via Natale Carta 1 e 3 a Brancaccio, Palermo, aperto per la prima volta al pubblico il 16 giugno 2018. L'Associazione "Magazzino Brancaccio" è un progetto community-based che non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori artistico, educativo e formativo a ogni livello, della tutela, condivisione e utilizzo dei dati pubblici, della salvaguardia, recupero e utilizzo dei beni comuni quali ad esempio risorse ambientali, immobili confiscati alle mafie, beni culturali. L'Associazione si propone altresì di operare per la prevenzione del disagio di qualsiasi natura, per la promozione della legalità e della multietnicità mediante le metodologie che le sono proprie.

L'Associazione si propone altresì la formazione di reti associative e/o pubblico-private a qualsiasi livello territoriale per la realizzazione degli scopi sociali, nonché la produzione editoriale e multimediale negli ambiti di operatività.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

Concepito inizialmente nell'ambito del progetto di riattivazione e restituzione del bene confiscato di Via Natale Carta a Brancaccio, tuttavia, le iniziative di Magazzino Brancaccio prescindono da un luogo e da una sede specifica.

Tutte le attività promosse dall'Associazione sono volte alla diffusione e al sostegno di pratiche partecipative e di rigenerazione urbana e sono anche di natura itinerante. Pertanto, queste sono concepite e possono svolgersi presso spazi, associazioni, organizzazioni e istituzioni scolastiche, culturali, museali, pubbliche e private, operanti sul territorio nazionale e internazionale.

La natura nomadica e multidisciplinare di Magazzino Brancaccio sostiene gli scambi e le collaborazioni con progetti attivi nelle aree geografiche e nei contesti disciplinari che favoriscono gli scopi dell'Associazione.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere attività di alto livello scientifico e culturale - che prevedono la partecipazione della comunità - nel campo di:

- arti visive e performing arts
- musica sperimentale e sound art
- architettura e paesaggio
- educazione, formazione a qualsiasi livello, anche post-universitario;
- uso delle tecnologie che favoriscono la piena conoscenza del proprio territorio, anche attraverso il monitoraggio civico e l'accesso ai dati pubblici;
- attività di studio, ricerca, dibattito, iniziative editoriali;
- la costituzione di reti sinergiche con tutti i soggetti (professionisti, Enti, pubblici e privati, famiglie, istituzioni scolastiche e altro) che operano a livello locale e internazionale in campo educativo, formativo, sociale e artistico.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà richiedere ed utilizzare le risorse finanziarie estere, comunitarie, statali, regionali, degli Enti Locali, organismi privati e persone interessati al suo sviluppo.

L'Associazione può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale fine può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale; può quindi compiere



tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Le attività per il raggiungimento delle finalità potranno essere rese dall'Associazione sia direttamente, sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità mediante le forme di partenariato previste dalla legge o anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa coerenti con le finalità dell'associazione.

L'Associazione per tutti gli scopi sopra citati potrà:

- avvalersi, anche con contratti a termine, di professionisti, di organizzazioni culturali, di consulenza, di servizi, etc., per la gestione di tutto o in parte dell'attività sociale;
- compiere e svolgere tutte le operazioni ed attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dei fini sociali che l'associazione si propone.

ARTICOLO 4 - QUALIFICA DI ASSOCIATO

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani e stranieri di sentimenti e comportamento democratici, che condividono gli scopi e le regole fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

I soci saranno classificati in 2 distinte categorie:

soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

soci ordinari: coloro che, condividendone scopi e finalità, a seguito di espressa richiesta di adesione all'Associazione, vengono ammessi come soci e versano la quota sociale annuale; la qualifica di socio ordinario decorre dalla data della riunione del Consiglio direttivo che ne ha approvato la domanda di iscrizione. Quest'ultimo, in caso di mancata accettazione della domanda di iscrizione a socio, indicherà i motivi della propria decisione.

I soci hanno l'obbligo di collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi sociali e pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio direttivo.



Ogni socio, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio purché non superi il limite massimo di una delega scritta.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso a seguito di dimissioni volontarie, che non potranno avere effetto prima dello scadere dell'anno solare in corso;
- per decadenza per morosità, dopo tre mesi dal mancato pagamento della quota annuale, a partire dal termine fissato dallo Statuto per il pagamento regolare della medesima e dopo sollecito spedito dal Presidente del Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata o posta certificata;
- per esclusione, pronunciata per gravi motivi dal Consiglio direttivo.

In particolare l'esclusione del socio può essere deliberata nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione o non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni statutarie, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali.

I soci che si siano dimessi, siano stati dichiarati decaduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere le quote annuali versate, né hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - BILANCIO

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2018.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

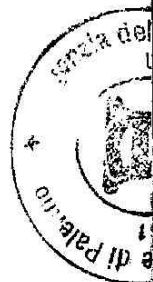
Il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti
- c) le eccedenze degli esercizi annuali

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- a) proventi derivanti da gestione di attività, servizi, iniziative e progetti;



- b) i contributi pubblici e dei privati;
- c) la gestione economica del patrimonio.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono svolti a titolo gratuito.

Gli organi potranno riunirsi anche in altre località oltre la sede legale previa comunicazione scritta, anche in formato elettronico, a tutti gli associati. Solo per la costituzione dell'associazione la determinazione del numero dei membri e la loro nomina avvengono tramite l'atto costitutivo.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo principale dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché dissenzienti o assenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

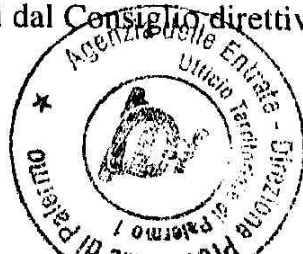
Nelle Assemblee possono partecipare tutti gli iscritti al libro soci in regola con le quote di adesione previste dallo Statuto e deliberate dagli organi sociali.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione diretta agli interessati, anche in formato elettronico. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- definire il numero ed eleggere i componenti del Consiglio direttivo nella misura e con la riserva di cui all'art. 7;
- eleggere il Presidente legale rappresentante dell'associazione scegliendolo fra i componenti eletti al Consiglio Direttivo

approvare i regolamenti, predisposti dal Consiglio direttivo, per il



funzionamento dell'Associazione;

- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;

- determinare le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione e il bilancio preventivo;

- approvare la relazione annuale sulle attività;

- approvare i verbali delle proprie sedute;

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto

- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti fra gli stessi all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, che durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento, ad eccezione del Consiglio Direttivo eletto in sede di

costituzione dell'Associazione come risulta dall'atto costitutivo. Almeno un

terzo dei posti nell'organo dovranno essere sempre riservati ai soci fondatori, ove essi siano disponibili a ricoprire la carica. Al

Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- stabilire annualmente la quota sociale e il versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione;

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;



- deliberare sui contributi aggiuntivi da richiedere ai soci;
- elaborare il programma di attività da realizzare e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- deliberare in merito a contratti, convenzioni, accordi, incarichi a persone ed enti, richieste di finanziamento e contributi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
- deliberare in merito alle domande di recesso e dichiarare la decadenza dei soci morosi o l'esclusione dei soci colpevoli di comportamenti scorretti e o comunque dannosi per l'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, esclusione devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato, il quale può proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla legge.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio direttivo si raduna per l'elaborazione del rendiconto economico annuale e ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito, quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, e deliberando a maggioranza assoluta, il Consiglio direttivo può decidere di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo possono essere ammessi anche soci o non soci su invito del Presidente, che apportino competenze specifiche in relazione all'argomento da trattare. I suddetti partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea fra i componenti eletti al Consiglio Direttivo, presiede tutte le sedute dell'Assemblea stessa e del Consiglio



direttivo, sovrintende all'attuazione di tutti i programmi dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente effettua, altresì, tutte le operazioni bancarie quali l'apertura di conti correnti, depositi, fidi, così come ogni altra operazione necessaria per l'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri su proposta del Presidente e ha la funzione di sostituire a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 11 - MODIFICA STATUTO E SCIoglimento

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria alla presenza di almeno due terzi dei soci e voto a favore della maggioranza dei presenti.

Per l'eventuale scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea, in seduta straordinaria, delibera validamente nel rispetto del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto. In tal caso l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 12 - NORME GENERALI

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura ed il loro lodo è inappellabile.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dalla legge.

